

QUADRO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 n. 194 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - Decreto convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE 2009)

Art.2

Omissis....

4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [e fino al 31 dicembre 2010] , gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ¹

4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali ²

1 Comma inserito dall' articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 41, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dall'articolo 1, comma 906, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208..Vedi l' articolo 2-bis del Dlgs. 19 giugno 1997, n. 218.

2 Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 110, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 4 ter si innesta integrando la disciplina in parte già regolata dall'art. 1 comma 5-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99:

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1³ e 3⁴, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP

Prima della riforma, l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola dell'INPS costituiva condizione essenziale per le agevolazioni fiscali PPC: pertanto, fermo restando l'obbligo di ottenere l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola⁵, era invece già possibile – sempre al

3 Art. 1 comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004 n.99: Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento

4 Art. 1 comma 3, d.lgs. 29 marzo 2004 n.99: Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) OMISSIS

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

5 Secondo la Circolare INPS del 24 marzo 2006, n. 48, "le Sedi devono iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l'avvenuta presentazione della domanda" per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. La circolare prevedeva inoltre che "Costoro saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione". L'INPS aveva introdotto la formula di "iscrizione con riserva", per consentire l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola a chi non era ancora in possesso dei requisiti per

fine di conseguire le agevolazioni fiscali per l'acquisto di fondi agricoli – presentare istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale all'ufficio regionale competente, che ne rilasciava apposita certificazione, a condizione che la qualifica fosse ottenuta entro ventiquattro mesi (art. 1, comma 5-ter del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99).

Viceversa l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola doveva sempre avvenire prima della stipula dell'atto di acquisto del fondo agricolo: l'Inps infatti non consente l'iscrizione nella previdenza agricola (v. tuttavia la circolare sopra citata alla nota 5 sull'iscrizione con riserva) a chi non aveva ancora iniziato l'attività. Infatti, al fine di iniziare l'attività occorre un titolo per la conduzione di terreno agricolo avente determinate estensioni: ciò costituisce di fatto ostacolo per coloro che debbono insediarsi tramite l'inizio di una nuova attività agricola.

Per effetto della novella, a decorrere dal primo gennaio 2023 le agevolazioni fiscali PPC sono applicabili anche alle persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, **l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP)**. La novella (art. 1, comma 110 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) rimuove, almeno in parte, un ostacolo che rendeva più difficile l'acquisto agevolato di terreni agricoli da parte di chi non esercita ancora un'attività agricola, ma intende iniziarla.

La normativa ha l'obiettivo di favorire il conseguimento delle agevolazioni per l'imprenditore agricolo under 40 in corso di insediamento il quale (*per es., già promittente acquirente di fondo rustico, ma non avente né la conduzione del fondo promesso, né di altri*) si vedeva negata l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale, non potendo dimostrare di avere iniziato l'attività agricola (nella prassi il problema era a volte essere eliminato tramite la stipula di apposito comodato/affitto a breve termine, avente oggetto un fondo rustico, al fine di consentire l'insediamento anticipato prima della stipula del definitivo)

In conclusione l'aspirante IAP "under 40" può fruire immediatamente delle agevolazioni di cui al neo-introdotto comma 4 ter, e conseguire entro i successivi 24 mesi sia il riconoscimento IAP (pena la decadenza e salvo diverso termine stabilito dalla Regione), sia l'iscrizione nella gestione previdenziale.

Resta tuttavia formalmente esclusa dalla novella la fattispecie in cui la persona fisica under 40 sia rispettivamente socio/amministratore di società in corso di iscrizione IAP

l'iscrizione, ma dimostrava di avere presentato alla Regione competente la domanda per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. La circolare tuttavia nella prassi a volte era disapplicata dagli uffici periferici, e la nuova normativa ha la funzione di evitare letture disomogenee fra uffici territoriali diversi.

ALTRE NORME SULLA PPC

L'agevolazione per la piccola proprietà contadina è stata estesa anche al coniuge e ai parenti in linea retta del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, purché siano conviventi con esso, e siano già proprietari di terreni agricoli.

La legge di stabilità per il 2016 ha infatti disposto che: *“Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.”* (art. 1, comma 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

L'agevolazione per la piccola proprietà contadina è stata in seguito estesa espressamente ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto e appartenenti al suo nucleo familiare, se sono anch’essi iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti, hanno diritto alle agevolazioni fiscali previste per coltivatori diretti titolari dell’impresa agricola a cui i familiari partecipano attivamente.

Lo ha stabilito la legge di bilancio 2019, chiarendo definitivamente un dubbio che aveva portato alcuni uffici periferici dell’Agenzia delle entrate a negare l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di terreni agricoli da parte dei coadiuvanti, in quanto non titolari di impresa agricola (articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

La nuova norma stabilisce inequivocabilmente il diritto dei coadiuvanti iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare del titolare) alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli (la cosiddetta agevolazione per la piccola proprietà contadina), anche in assenza dei requisiti previsti per l’applicazione dell’agevolazione a favore dei **familiari conviventi con il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale** (art. 1, comma 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

-L’agevolazione sull’imposta di registro è indirettamente confermata anche dal vigente art.1 Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131 ⁶

⁶ Omissis ...*“Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.*

-L'esenzione dall'imposta di bollo è regolata dagli artt. 21 (*atti di trasferimento*) e 21-bis (prestiti agrari e finanziamenti) della tabella allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.

-Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dispone (art. 51, comma 1-ter) che *"Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento".*

TERRENI AGRICOLI COMUNI MONTANI

Le agevolazioni per i territori montani

- L'acquisto di fondi rustici siti in territorio montano da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali per arrotondamento o accorpamento della proprietà è esente dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo, e soggetta alle sole imposte di registro e catastali in misura fissa (200 euro) (art. 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).
- Queste agevolazioni erano state abrogate dal primo gennaio 2014 (art.10 del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23), ma **sono state reintrodotte dal primo gennaio 2017** (art. 1, comma 47, della legge n. 232/2016).

Quando i terreni sono montani

Ai fini dell'agevolazione fiscale, per terreni siti in territorio montano si intendono:

- a) i terreni situati ad **altitudine di almeno 700 metri sul livello del mare** e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- b) i terreni **compresi nell'elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
- c) i terreni facenti parte di **comprensori di bonifica montana**

Decreto del Presidente della Repubblica - 29/09/1973, n.601

Art. 9

Territori montani.

L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario:

- a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;
- b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;

c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

Nei territori montani di cui al primo comma, **i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici** a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ⁷

⁷ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 111, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Si riporta la previgente versione: *“Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”*.

COLTIVATORE DIRETTO -IAP- ANCHE IN CORSO DI ISCRIZIONE UNDER 40

IMP. REGISTRO EU 200,00

IMP. IPOTECARIA EU 200,00

IMP. CATASTALE 1%

IMP.BOLLO ESENTE

TASSA TRASCRIZIONE EU 90,00

Ai fini della tassazione della compravendita, la parte acquirente chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25, e s.m.i, e precisamente l'esenzione dall'imposta di bollo, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa e l'applicazione dell'imposta catastale nella misura dell'uno per cento, ed a tal fine dichiara:

1 che il presente atto di trasferimento a titolo oneroso ha ad oggetto terreni qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti (eventualmente: “e relative pertinenze” - come riconosciuto per i fabbricati pertinenziali al fondo rustico dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.26/E del 6 marzo 2015);

2.1 che la parte acquirente (*persona fisica/società*) possiede la qualifica di coltivatore diretto, ed è iscritta nella relativa gestione previdenziale e assistenziale con il numero _____

2.2 in alternativa: che la parte acquirente (*persona fisica/società*) è imprenditore agricolo a titolo professionale, in possesso dei prescritti requisiti ed iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale con il numero _____ ed ha quindi diritto alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99;

2.3 ove la parte acquirente è società agricola, precisare che essa è qualificata imprenditore agricolo professionale e ricorrono i requisiti prescritti dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni; in particolare lo statuto prevede (*ovvero: i patti sociali prevedono*) quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, ed inoltre:

- prima ipotesi: si tratta di società agricola di persone ed almeno un socio (nella persona di _____) è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale/coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale con il numero _____ ;

- seconda ipotesi: si tratta di società agricola di capitali ed almeno un amministratore, (nella persona di _____ **NB anche non socio**) è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo

professionale/coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale con il numero _____ ;

- terza ipotesi: si tratta di società agricola cooperativa ed almeno un **amministratore socio** (nella persona di _____) è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale/coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale con il numero _____ ;

2.4 in alternativa: che la parte acquirente è l'Istituto di servizi per il mercato agroalimentare (ISMEA), che effettua la presente operazione fondiaria in conformità ai propri fini istituzionali.

2.5 in alternativa: che la parte acquirente, **persona fisica**, ha alla data odierna un'età inferiore a 40 anni e dichiara di voler conseguire entro 24 mesi da oggi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale, **ai sensi dell'art.2, comma 4-ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25 (introdotto dall'art.1 comma 110 della L. 29 dicembre 2022 n. 197)**, nonché di essere in corso di iscrizione quale imprenditore agricolo a titolo professionale ai sensi dell'art.1 comma 5-ter del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (istanza di riconoscimento presentata a _____ [Comune/Ispettorato Agricoltura] in data _____ prot. _____) obbligandosi a conseguire tutti i requisiti soggettivi previsti dall'art.2 comma 4 bis del D.L. 194/2009.

Il presente atto gode dell'esenzione da bollo ai sensi dell'art. 21 della tabella allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.

TERRITORIO MONTANO

IMP. REGISTRO EU 200,00

IMP. IPOTECARIA EU 200,00

IMP. CATASTALE ESENTE

IMP.BOLLO ESENTE

TASSA TRASCRIZIONE EU 90,00

Ai fini della tassazione del presente atto (**a qualsiasi titolo**), la parte cessionaria chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di fondi rustici in territori montani di cui all' art.9 DPR 29/09/1973, n.601 -ripristinato dall'art.1 comma 47 della L. 11 dicembre 2016 a far data dal 1 gennaio 2017, e s.m.i - e precisamente l'esenzione dalle imposte di bollo e catastale, l'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, ed a tal fine dichiara:

1 che il presente atto di trasferimento ha ad oggetto terreni qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti (*eventualmente: e relative pertinenze - come riconosciuto per i fabbricati pertinenziali al fondo rustico dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.26/E del 6 marzo 2015*);

2.1 che la parte cessionaria (*persona fisica/società*) possiede la qualifica di coltivatore diretto, ed è iscritta nella relativa gestione previdenziale e assistenziale con il numero_____

2.2 in alternativa: che la parte cessionaria (*persona fisica/società*) è imprenditore agricolo a titolo professionale, in possesso dei prescritti requisiti ed iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale con il numero_____ ed ha quindi diritto alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99;

2.3 ove la parte acquirente è società agricola, precisare che essa è qualificata imprenditore agricolo professionale, e ricorrono i requisiti prescritti dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni; in particolare lo statuto prevede (*ovvero: i patti sociali prevedono*) quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, ed inoltre:

- prima ipotesi: si tratta di società agricola di persone ed almeno un socio (nella persona di _____) è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale/coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale con il numero _____ ;

- seconda ipotesi: si tratta di società agricola di capitali ed almeno un amministratore, (nella persona di _____ **NB anche non socio**) è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo

professionale/coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale con il numero _____ ;

- terza ipotesi: si tratta di società agricola cooperativa ed almeno un **amministratore socio** (nella persona di _____) è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale/coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale con il numero _____ ;

2.4 in alternativa: La parte cessionaria (*quale persona fisica non imprenditore agricolo e non iscritta nella gestione previdenziale*), si impegna a coltivare e/o condurre direttamente il fondo per un periodo non inferiore a cinque anni;

La parte cessionaria prende atto della decadenza dalle agevolazioni ove, prima del decorso del quinquennio dalla stipula dell'acquisto, alieni volontariamente il fondo o cessi di coltivarlo o di condurlo direttamente